

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL  
CAVALLO RAZZA HAFLINGER ITALIA**

**Ufficio Centrale del Libro Genealogico  
FIRENZE**



**BOLLETTINO RIASSUNTIVO DELLE DELIBERE DELLA**

***Commissione Tecnica Centrale***

**CON NOTE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL L.G.**

**NUMERO 1/2010-2011**



## INTRODUZIONE

Il Bollettino CTC continua nelle sue uscite ininterrotte dal 2006 ed è destinato, com'è noto, a diffondere presso gli allevatori le nuove decisioni adottate dalla CTC corredando i testi delle delibere con commenti e note esplicative o operative.

Questo numero è dedicato alla riunioni di CTC del 2010 e del 2011. In questo biennio la CTC ha preso in esame soprattutto i Regolamenti del Libro Genealogico. Oltre a questo aspetto nella riunione del 25 maggio 2011 la CTC ha adottato un'apposita delibera che prevede l'obbligatorietà della presentazione dei soggetti al movimento scosso in occasione della valutazione per l'iscrizione ai Registri stalloni e fattrici. L'obbligatorietà è prevista dal 1 agosto 2014 in modo da dare tempo a tutti gli organizzatori di Raduni o agli stessi allevatori per le visite aziendali, di adeguarsi. Ma vediamo più in dettaglio il contenuto di questo numero del Bollettino di CTC

- 1) Il primo gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Disciplinare di LG che viene di seguito riportato integralmente. Non si tratta quindi di una novità in quanto il documento è stato già diffuso alle APA ed è disponibile sul sito ANACRHAI ([www.haflinger.it](http://www.haflinger.it)) già da tempo. Pur tuttavia, si è ritenuto utile inserirlo in questa pubblicazione in modo che gli interessati possano avere la possibilità di conservarlo su carta.
- 2) Nella riunione del 25 maggio è stato approvato dalla CTC il nuovo Disciplinare delle Mostre Ufficiali di LG che è stato inviato al Ministero per l'approvazione ufficiale ed è stato approvato con validità dal 1 gennaio 2012.
- 3) Al terzo punto di questo bollettino viene riportata integralmente e con commenti dell'Ufficio centrale la delibera inerente il movimento scosso nella valutazione dei soggetti;

**FIRENZE AGOSTO 2011**  
**ANACRHAI**  
**Ufficio Centrale Nazionale di Libro Genealogico**  
**della razza Haflinger**



## INDICE

**PAGINA 2: Disciplinare LG vigente dal gennaio 2011;**

**PAGINA 8: Nuovo Disciplinare mostre ufficiali di Ig presentata al Ministero (Riunione CTC 25 maggio 2011);**

**PAGINA 18: Delibera introduzione movimento in libertà obbligatorio**

# DISCIPLINARE LG CAVALLO HAFLINGER (vigente dal 1 Gennaio 2011)

## Art. 1

Il libro genealogico del cavallo di razza Haflinger (già Avelignese), istituito ai sensi della legge 29.6.1929, n° 1366 e del DPR 24.7.1977 n.616, è gestito, in conformità all'art.3 della legge 15.1.1991, n.30, dalla Associazione nazionale allevatori cavalli di razza Haflinger Italia (già Avelignese) — ANACRHAI -, riconosciuta con D.P.R. n°.637 del 5.10.1974.

Il libro genealogico, regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria, è libro genealogico di origine della razza. Il riconoscimento o l'approvazione di tutte le altre organizzazioni e associazioni europee che tengono libri genealogici di tale razza è subordinato, ai sensi dell'art.4 della direttiva n.90/427/CEE del 26.6.1990, al rispetto dei principi stabiliti dal presente disciplinare.”

## Art. 2

Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della Razza, ed ha pertanto la finalità di valorizzare la produzione sia sul piano tecnico che economico. Inoltre ha lo scopo di conservare il Cavallo Haflinger, di favorirne con la selezione il miglioramento e di promuoverne la valorizzazione economica attraverso:

- la produzione di soggetti resistenti e nevrili per l'equitazione e l'attività ippica, equestre e agrituristica.

Le attività di cui al presente regolamento sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia che si avvale della propria organizzazione centrale e periferica.

## Art. 3

L'Associazione Nazionale provvede allo svolgimento delle attività del Libro, mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale
- b) l'Ufficio Centrale (UC)
- c) gli Uffici periferici (UP)
- d) il Corpo degli Esperti

## Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della Razza e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 1 Rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali dei servizi zootecnici;
- 3 Rappresentanti degli Allevatori di Cavalli di Razza Haflinger nominati dall'Associazione Nazionale Allevatori di Razza;
- 3 Funzionari, tecnici esperti in ippicoltura, Rappresentanti degli Assessorati delle Regioni nelle quali la Razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro Genealogico (la nomina di tali Funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati Regionali dell'Agricoltura);
- Il Presidente dell'Associazione Nazionale di Razza;
- 1 esperto in miglioramento genetico nominato dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta dell'Associazione Nazionale di Razza;
- 1 Rappresentante del Ministero della Sanità - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
- il Coordinatore del Corpo Esperti;
- partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione il Funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti

previsti dal presente Disciplinare;

- Il direttore dell'ANACRHAI partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della commissione. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l'ordinamento dell'ANACRHAI e le prescrizioni del presente disciplinare.

La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'ANACRHAI.

La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente, che deve essere scelto esclusivamente tra gli allevatori componenti, e un Vice Presidente che invece è scelto tra tutti membri della Commissione. La nomina del Presidente e del Vicepresidente sono posti al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.

Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.

Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto.

Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

L'ANACRHAI è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso i rappresentanti del MIPAAF.

#### Art. 5

1. L'Ufficio centrale provvede a:

- a) espletare i compiti relativi al funzionamento del libro genealogico;
- b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
- c) elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici Periferici o raccolti dall'Ufficio Centrale se necessario;
- d) predisporre e rilasciare i certificati genealogici;
- e) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il Libro genealogico;

2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche del Libro Genealogico, delle delibere della CTC è il direttore dell'ANACRHAI.

#### Art. 6

1. Gli uffici periferici provvedono a:

- a) espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del libro genealogico, secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall'UC;
- b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni dell'Ufficio centrale;
- c) trasmettere nei tempi e modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;

- d) rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dall'UC;
  - e) segnalare tempestivamente all'Ufficio centrale qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.
2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute, provvedono all'organizzazione e al corretto funzionamento degli Uffici periferici assumendone le relative responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate anche senza preavviso dall'Ufficio centrale sugli Uffici periferici da esse tenuti.
  3. L'ANACRHAI può provvedere direttamente in via temporanea alle attività di Libro nelle aree territoriali nelle quali non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma.
  4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, L'ANACRHAI provvede a unificare in uno solo le attività di due o più uffici periferici o a stabilire condizioni operative appropriate.
  5. Responsabile dell'applicazione del disciplinare del registro anagrafico, delle delibere della CTC, delle istruzioni emanate dall'Ufficio centrale e dell'Ufficio periferico del registro è il direttore dell'Associazione di primo grado che tiene l'Ufficio periferico, previa delega da parte dell'ANACRHAI. In tal senso, l'Associazione Regionale della Sicilia è a tutti gli effetti considerata associazione di primo grado.
  6. La vigilanza sulla tenuta del Libro Genealogico negli Uffici periferici è svolta dalla Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province Autonome medesime.

#### Art. 7

1. Il corpo degli esperti è composto da:
  - Ispettori di Razza
  - Giudici attitudinali riconosciuti dal LG
2. Gli ispettori di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento
3. Gli ispettori vengono individuati e proposti dall'Ufficio centrale del Libro genealogico e sono nominati dall'ANACRHAI.
4. Gli ispettori sono incaricati dell'effettuazione degli esami morfologici nei casi previsti dal presente disciplinare. Gli ispettori inoltre riscontrano, se del caso, l' presenza di cause di esclusione sui soggetti già iscritti.
5. L'attività degli ispettori è coordinata dall'UC. Agli ispettori sono affidati incarichi di norma a rotazione sul territorio nazionale e, se possibile, al di fuori del loro territorio di residenza. Gli ispettori restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
6. L'ispettore è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'Ufficio centrale pena, fatte salve cause di forza maggiore, esclusione dal corpo degli esperti.
7. Pena la radiazione dal Corpo, l'ispettore non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall'Ufficio centrale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo. La richiesta deve pervenire per il tramite dell'Ufficio Periferico ove attivato.
8. I Giudici attitudinali sono tecnici nominati dall'Associazione Nazionale allevatori e hanno il compito di effettuare le valutazioni nelle Prove attitudinali e nelle altre attività d'impiego attitudinale dei soggetti iscritti al LG disposte dalla CTC e dai Regolamenti di LG.
9. I Giudici attitudinali al momento della nomina debbono essere già in possesso dell'abilitazione quali Giudici di organizzazione sportiva aderente FEI. La nomina da parte di ANACRHAI è specifica per la disciplina equestre per la quale il Giudice è abilitato dall'organizzazione sportiva per cui opera. Sarà previsto dall'Ufficio centrale, analogamente a quanto stabilito per gli Ispettori, apposito percorso di tirocinio preventivo all'impiego in campo. Tale tirocinio ha lo scopo di specializzare al meglio il tecnico sportivo sulla razza Haflinger e sulle attività attitudinali del LG.
10. I Giudici attitudinali fanno parte del Corpo Esperti e sono soggetti alle medesime norme operative, economiche e disciplinari previste dal presente articolo e dal Disciplinare del Corpo Ispettori.

#### Art. 8

1. L'iscrizione al libro genealogico è volontaria. L'ammissione al libro genealogico è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati agli Uffici periferici competenti per territorio. Possono

essere ammessi al libro genealogico, e iscritti all'elenco degli allevamenti di cui al successivo art.10, coloro che:

- a) siano proprietari di animali di razza Haflinger ;
  - b) si impegnino a svolgere l'attività prevista dal libro genealogico;
  - c) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine od all'organizzazione del libro genealogico;
  - d) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie;
  - e) consentano la rilevazione dei dati relativi agli eventi vitali e riproduttivi degli animali iscritti almeno con la frequenza minima prevista dalla CTC.
2. Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio periferico ove attivo.
  3. L'allevatore, per il quale l'Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo
  4. L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato all'Ufficio periferico le proprie dimissioni dal libro genealogico, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
  5. I proprietari di stalloni, in quanto detentori di riproduttori iscritti al Libro Genealogico fino a diversa determinazione, sono considerati allevatori ammessi al libro genealogico e sono pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare.
  6. L'UC procede all'esclusione dalla riproduzione in LG di quei riproduttori che presentino caratteri di esclusione della razza o siano portatori di geni letali o sub letali secondo le delibere apposite stabilite dalla CTC.
  7. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC.
  8. Su conforme parere della CTC l'UC può rendere obbligatorio l'accertamento dell'ascendenza per tutti i soggetti al fine di garantire una corretta gestione degli accoppiamenti.

#### Art.9

L'Allevatore, per il tramite dell'Ufficio periferico ove attivo, è tenuto a denunciare all'Ufficio Centrale del Libro la nascita di ogni puledro entro i tempi stabiliti dall'Ufficio Centrale in armonia con le normative vigenti in materia di Anagrafe equidi.

L'Ufficio Centrale organizzerà, in collaborazione con l'Ufficio periferico ove attivo, le visite aziendali o i raduni per l'individuazione e per l'ammissione al LG dei nuovi nati.

L'Ufficio centrale potrà richiedere l'accertamento dell'ascendenza dei nuovi nati in base alle delibere stabilite dalla CTC e ad esigenze tecniche e operative che rendano opportuna tale procedura. In particolare, per i nuovi nati presentati non al seguito della madre è obbligatorio l'accertamento di ascendenza.

#### Art. 10

La visita per l'iscrizione degli Stalloni e delle Fattrici al Libro Genealogico, nonché dei puledri per l'iscrizione nell'apposito Registro, si effettua in appositi raduni, o presso singoli allevamenti, una volta l'anno secondo programmi stabiliti dall'Associazione Nazionale in accordo con Uffici periferici ove presenti.

All'atto dell'iscrizione al L.G., i soggetti maschi e femmine, ritenuti idonei, saranno marchiati dall'Ispettore di Razza con marchio del quale detiene il brevetto l'Associazione Nazionale di Razza. Tale marchio sarà applicato alla coscia lato sinistro per tutti i nuovi nati in allevamenti ubicati nel territorio italiano e figli di padre e madre iscritti rispettivamente al Registro stalloni ed al Registro Fattrici o comunque con madre iscritta al Registro fattrici del Lg italiano e padre iscritto come stallone in un LG Haflinger riconosciuto; un secondo marchio è apposto al collo lato sinistro per i soggetti abilitati all'iscrizione nei Registri Stalloni e Fattrici.

L'Ufficio centrale può effettuare il servizio di LG anche in allevamenti ubicati al di fuori del territorio della Repubblica italiana, qualora le Associazioni estere interessate ne facciano richiesta. Tale servizio dovrà comunque essere effettuato in accordo con l'Amministrazione pubblica locale competente in materia e previo assenso della competente Amministrazione italiana.

## Art. 11

Il libro genealogico si articola in: albo degli allevatori e dei proprietari e nei Registri soggetti.

### Albo degli allevatori

1. E' istituito presso l'Ufficio Centrale l'Albo degli allevatori/proprietari al quale possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che siano proprietari di soggetti Haflinger iscritti al Libro Genealogico italiano.
2. L'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 1) è richiesta, per iscritto, all'Ufficio periferico o, nel caso l'Ufficio Periferico non sia attivo, all'Ufficio centrale dagli allevatori e proprietari interessati. Essi devono includere nella domanda i loro dati anagrafici e fiscali nonché, se del caso, il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa agricola al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi delle Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.
3. L'Ufficio Centrale provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione all'Albo nonché di quelli che abbiano presentato le proprie dimissioni. I dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari diversi dagli allevatori e pervenuti all'Ufficio Centrale a seguito dei passaggi di proprietà vengono registrati nell'apposita sezione dell'albo.

### Registri soggetti e requisiti tecnici

Il libro genealogico Haflinger è un Libro chiuso e si articola in un'unica sezione principale suddivisa nelle seguenti classi denominate Registri:

- a. registro puledri;
- b. registro stalloni;
- c. registro fattrici.

**Registro Puledri:** al quale sono ammessi i puledri maschi e femmine nati in allevamenti ubicati nel territorio italiano e figli di padre e madre iscritti rispettivamente al Registro stalloni ed al Registro Fattrici o comunque con madre iscritta al Registro fattrici del Lg italiano e padre iscritto come stallone in un LG Haflinger riconosciuto. I soggetti che non sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla Norme Tecniche per il passaggio ai Registri Stalloni e Fattrici rimangono iscritti nel Registro Puledri.

**Registro stalloni:** al quale sono ammessi i maschi, di almeno 30 mesi d'età, provenienti dal Registro Puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.

**Registro fattrici:** al quale sono ammesse le femmine, di almeno 30 mesi d'età, provenienti dal Registro Puledri ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.

L'iscrizione di un soggetto al Libro Genealogico del cavallo Haflinger italiano, è riservata ai soggetti:

- per cui si possa accertare la diretta discendenza dagli stalloni riconosciuti come capostipiti della razza;
- che abbiano almeno 6 generazioni di ascendenti documentati;
- che abbiano percentuale massima di sangue di altre razze pari al 1,56%.

Ai Registri degli stalloni e delle fattrici possono essere ammessi soggetti di età non inferiore ai trenta mesi iscritti in Libri Genealogici esteri riconosciuti che siano in possesso dei medesimi requisiti previsti al comma precedente e degli altri requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche richiesti per i soggetti nati nel Libro Genealogico italiano.

Le organizzazioni ed associazioni europee che tengono libri genealogici di razza Haflinger sono tenute a rispettare le condizioni di ascendenze e di identificazione di cui al comma 3.

## Art. 12

Il passaggio di proprietà o la morte dei soggetti iscritti debbono essere denunziati all'Ufficio Centrale, per il tramite dell'Ufficio periferico, dai proprietari entro i termini previsti dalle normative

vigenti in materia di anagrafe degli equidi.

Il Passaporto / Libretto di identificazione / Certificato Genealogico è rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro genealogico per il tramite degli Uffici periferici.

Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo Certificato Genealogico originale.

In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato all'Ufficio Centrale, potrà essere rilasciato un secondo Certificato sul quale deve essere stampata la parola "DUPLICATO". Potranno essere rilasciati dei duplicati secondo le normative vigenti in materia di anagrafe equidi.

#### Art. 13

Sono previsti i seguenti Registri, Moduli e Schede fondamentali:

- Mod. 1 (Dichiarazione di Nascita)
- Mod. 2 (Scheda - Registro Genealogico Stalloni)
- Mod. 3 (Scheda - Registro genealogico Fattrici)
- Mod. 4 (Avviso di Vendita o Morte)
- Mod. 5 (Schede Valutazione Morfologica Lineare)

L'Ufficio centrale rilascia il documento di identificazione che ha valore anche come certificato di LG in base alle normative vigenti in materia di anagrafe equidi. Tale documento può essere aggiornato ed in base ad eventuali esigenze operative e tecniche del LG nonché per motivi di adeguamento alle normative vigenti di anagrafe equidi.

#### ART. 14

1. L'allevatore aderente al libro genealogico si impegna:

- a) Ad osservare il presente Disciplinare, nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del libro;
- b) Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce;
- c) A mantenere i soggetti allevati in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- d) A presentare i soggetti iscritti alle rassegne;
- e) A fornire agli organi competenti del Libro Genealogico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento
- f) A consentire all'ANACRHA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al libro genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.

#### Art. 15

Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede:

In sede centrale con:

- a) quote contributive versate dalle Associazioni Regionali o Provinciali degli Allevatori;
- b) proventi derivati dalla distribuzione dei moduli per Certificati Genealogici e per gli altri documenti Ufficiali;
- c) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- d) altri eventuali proventi.

In sede Periferica con:

- a) quote contributive versate dagli Allevatori direttamente agli Uffici periferici per l'espletamento delle attività del Libro Genealogico;
- b) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- c) altri eventuali proventi

#### Art. 16

Le norme tecniche, di cui all'allegato A, che stabiliscono i requisiti genealogici e morfologici corrispondenti ai caratteri della Razza e disciplinano la scelta e l'iscrizione dei soggetti, fanno parte integrante del presente Disciplinare.



Art. 17

Registri, Certificati, Moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente Disciplinare, contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia hanno valore Ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffagga i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 18

Le "Norme Tecniche" che stabiliscono lo standard della Razza, che fissano i requisiti genetici morfologici e funzionali, e che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Libro Genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione, vengono emanate dalla Commissione Tecnica Centrale, e devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 19

Il Ministero delle politiche agricole e forestali può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento, di propria iniziativa o su proposta della Commissione Tecnica Centrale.

Tali modifiche entrano in vigore dalla data del D.M. di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.

# **REVISIONE DISCIPLINARE DELLE MOSTRE UFFICIALI DI LG E DEL RADUNO CANDIDATI STALLONI**

## **DELIBERA 1/2011**

### **Commento dell'Ufficio Centrale**

Il Ministero con Decreto del 1 agosto ha approvato il nuovo Disciplinare delle Mostre Ufficiali che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012. Pertanto, la Mostra Nazionale di quest'anno in Fieracavalli sarà l'ultima manifestazione ad essere organizzata secondo il vecchio Regolamento.

Di seguito viene riportato integralmente il nuovo testo ed è bene che gli allevatori ed i tecnici ne prendano accurata visione.

-----

## **TESTO INTEGRALE**

### **REVISIONE DEL DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DI LIBRO GENEALOGICO**

**E**

### **ACCORPAMENTO IN UN UNICO DOCUMENTO DEL DISCIPLINARE DELLE MOSTRE UFFICIALI DI LIBRO GENEALOGICO E DEL DISCIPLINARE DEL RADUNO CANDIDATI STALLONI**

Il Disciplinare delle Mostre Ufficiali viene rivisto in più parti. Era una necessità per aggiornare il Regolamento attuale che risale ormai a più di dieci anni or sono.

Le novità, al di là, degli aspetti di carattere organizzativo, i punti di novità tecnica sono:

- L'integrazione in un unico documento ufficiale il Disciplinare delle Mostre Ufficiali ed il Regolamento del Raduno candidati stalloni, che è un disciplinare approvato dalla CTC, ma mai approvato con DM ministeriale. In tal modo si potrà avere in un solo documento ufficiale, articolato in due paragrafi. In sostanza, il Raduno verrà organizzato secondo le norme generali previste dal Disciplinare Mostre, applicando poi le regole tecniche specifiche che sono riportate nel paragrafo 2 del nuovo Disciplinare.
- Altra grande novità è la ristrutturazione delle categorie, con l'ampliamento anche a soggetti di annata e non solo ai 18 mesi. In sostanza dal 2012 nelle Mostre Ufficiali ed anche in Mostra Nazionale potranno partecipare i soggetti nati nell'anno (generazione 2012). Inoltre, viene creata la nuova categoria 3 anni scorporandola da quella tradizionale 3-5 anni. rimane però la possibilità di fare un'unica categoria 3-5 anni come in passato. La possibilità di creare una categoria ufficiale separata per i soggetti di 3 anni è importante in termini tecnici perché si tratta di soggetti alle volte non ancora completamente maturi che vengono messi a paragone con capi invece ormai adulti quali quelli di 4 e 5 anni. Inoltre, ciò permette di valorizzare con una categoria specifica i giovani maschi o femmine dell'ultima generazione approvata come riproduttori di LG.
- Ultima grande novità la creazione tra i Premi speciali anche delle famiglie femminili. Era un'esigenza richiesta da più parti e che ha l'intento di valorizzare il ruolo delle fattrici nel progresso genetico della razza, cosa della quale è ben evidente a tutti l'importanza..

# **DISCIPLINARE DELLE MOSTRE UFFICIALI DI LIBRO GENEALOGICO E REGOLAMENTO DEL RADUNO CANDIDATI STALLONI E DEL MERCATO CONCORSO**

## **Disposizioni generali**

### **Art. 1**

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia (oppure denominazione dell'Ente organizzatore), di intesa con ..... organizza a ..... il ..... una Mostra riservata ai cavalli di Razza Haflinger iscritti al Libro Genealogico.
2. La Mostra anche se organizzata da Ente diverso dall'Associazione Nazionale, avrà luogo sotto il controllo dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e dovrà attenersi al presente Disciplinare.

### **Art. 2**

1. Sono ammessi alla Mostra solo i Cavalli iscritti al Libro Genealogico Nazionale della Razza Haflinger con i seguenti requisiti:
  - Soggetti adulti già definitivamente iscritti ai Registri Stalloni e Fattrici.
  - Puledri e puledre iscritti al Registro puledri.
2. Nelle Mostre ufficiali a carattere nazionale sono ammessi esclusivamente soggetti nati ed allevati in Italia, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3 per le categorie OPEN.
3. L'Ufficio Centrale, direttamente per le Mostre organizzate dall'Ufficio centrale stesso o sentito il parere degli organizzatori per le Mostre non organizzate direttamente, ha facoltà:
  - per una o più categorie di limitare la partecipazione a soggetti che rispettino vincoli minimi di età, genealogici, morfologici, di indice genetico o di effettuazione di Prove Attitudinali previste dal LG;
  - prevedere limiti minimi e massimi di iscrizioni per le diverse Sezioni e/o Categorie. Può inoltre essere previsto di limitare la manifestazione ad alcune Sezioni e/o Categorie;
  - Accorpare le Categorie 4 e 5 tra loro in caso di iscrizioni inferiori a 5 soggetti anche in una sola delle due Categorie;
  - Accorpare le Categorie 6 e 7 tra loro in caso di iscrizioni inferiori a 5 soggetti anche in una sola delle due Categorie;

### **Art. 3**

1. I soggetti saranno raggruppati in base all'anno di nascita nelle seguenti sezioni e categorie:
  - a) **SEZIONE I - MASCHI**  
Cat. 1 – Maschi nati nell'anno

- Cat. 2 - Puledri di 1 anno
- Cat. 3 - Puledri di 2 anni
- Cat. 4 - Stalloni di 3 anni
- Cat. 5 - Stalloni di 4 e 5 anni
- Cat. 6 - Stalloni tra 6 e 10 anni
- Cat. 7 - Stalloni oltre 10 anni

**b) SEZIONE II - FEMMINE**

- Cat. 1 - Puledre nate nell'anno
- Cat. 2 - Puledre di 1 anno
- Cat. 3 - Puledre di 2 anni
- Cat. 4 - Fattrici di 3
- Cat. 5 - Fattrici di 4 e 5 anni
- Cat. 6 - Fattrici tra 6 e 10 anni
- Cat. 7 - Fattrici oltre 10 anni

- c) **CATEGORIE OPEN:** Nell'ambito delle sole Mostre Nazionali, l'Ufficio Centrale può prevedere le Sezioni OPEN per tutte o per parte delle Categorie previste dal presente articolo. In tali categorie potranno concorrere anche soggetti nati e/o allevati all'estero purché rispettino quanto previsto dai requisiti tecnici del disciplinare di libro genealogico italiano.

**Art. 4**

**1. CATEGORIE SPECIALI**

- a) **CAMPIONATO STALLONI:** riservato ai maschi iscritti al Registro Stalloni e partecipanti nelle categorie 4 e 5. Allo stallone primo classificato, fra quelli iscritti e presentati, sarà attribuito il Titolo di Campione del Cavallo Haflinger per l'anno in corso.
- b) **BEST IN SHOW:** in ogni manifestazione Ufficiale viene proclamato il soggetto migliore della mostra definito BEST IN SHOW che dovrà essere scelto tra i primi classificati di ogni categoria.
- c) **GRUPPI OMOTIPICI (Maschili e Femminili):** costituiti da almeno 4 soggetti maschi e femmine, figli dello stesso Stallone. L'Ufficio Centrale ha facoltà di ammettere alla costituzione dei Gruppi Omotipici solo soggetti dello stesso sesso. Nel caso che alla formazione del Gruppo abbiano contribuito più proprietari, il trofeo sarà assegnato al proprietario che avrà maggiormente contribuito alla formazione del gruppo stesso. In caso di parità di numero tra due o più proprietari il Trofeo è assegnato al proprietario con iscrizione al LG precedente agli altri proprietari. Al proprietario dello stallone padre del Gruppo primo classificato viene inoltre assegnato un apposito trofeo.
- d) **FAMIGLIE FEMMINILI:** costituite da almeno 3 soggetti di cui una fattrice capostipite e 2 femmine discendenti dirette in linea femminile. Al gruppo di famiglia possono contribuire anche uno o più puledri e stalloni oltre al numero minimo di due femmine discendenti dirette. Non sono però ammessi al gruppo i discendenti degli eventuali stalloni che contribuiscono alla sua composizione. Il Trofeo sarà assegnato al proprietario della fattrice capostipite del gruppo. Un

riconoscimento sarà concesso anche all'allevatore se diverso dal proprietario.

#### **Art. 5**

1. Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire all'Ufficio Centrale per il tramite dell'Ufficio periferico competente ove attivo.
2. L'eventuale quota di iscrizione sarà stabilita dall'Ente Organizzatore
3. Con la presentazione della domanda di iscrizione, il proprietario accetta senza riserve il Regolamento della Mostra, tutte le disposizioni e norme vigenti.

#### **Art. 6**

1. I cavalli iscritti alla Mostra dovranno trovarsi a ..... (indirizzo e luogo) per le ore ..... del giorno ..... e permanervi fino alle ore ..... del .....

#### **Art. 7**

1. I cavalli iscritti alla Mostra dovranno essere suddivisi nel Catalogo per Sezioni e Categorie ed elencati in ordine crescente di età ed in ordine di età entro ciascuna categoria.
2. Il Catalogo sarà predisposto dall'Ufficio centrale del libro genealogico nazionale.

#### **Art. 8**

1. Tutti i cavalli partecipanti alla Mostra dovranno essere stati sottoposti ai trattamenti profilattici ed alle norme igieniche previste dai Regolamenti Sanitari vigenti e a quelli supplementari, eventualmente, richiesti dagli Organizzatori.

#### **Art. 9**

1. Il proprietario provvederà ad applicare su ciascun soggetto, in maniera evidente, il corrispondente numero di catalogo distribuito dall'Ufficio Centrale o dagli organizzatori..

#### **Art. 10**

1. La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli Espositori, il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai cavalli presentati.
2. I soggetti dovranno essere correttamente addestrati alla capezza anche per motivi di sicurezza. Il Giudice ha la facoltà di escludere dal concorso soggetti che evidenzino comportamenti pericolosi durante le presentazioni.
3. E' fatto obbligo per motivi di sicurezza, salvo deroghe specifiche stabilite dall'Organizzatore, che i soggetti vengano presentati senza ferri posteriori.
4. In osservanza alle normative vigenti sul benessere animale, è fatto divieto d'uso di qualsiasi farmaco o altra sostanza che possa agire eccitando o tranquillizzando il

normale temperamento dei cavalli.

5. E' vietato l'uso di farmaci o altre sostanze ad azione antidolorifica o anestetica che possano mascherare stati dolorosi agli arti o in altre localizzazioni.
6. E' vietato instillare o inoculare sostanze attorno agli occhi e alle narici con lo scopo di aumentare l'espressività del cavallo.
7. E' vietata la rasatura dei lunghi peli tattili situati attorno al muso ed agli occhi ed è vietata la rasatura dei peli all'interno del padiglione auricolare. Per tali peli è ammessa solo la spuntatura a forbice.
8. Al fine di non pregiudicare la giusta valutazione da parte del giudice delle caratteristiche del mantello, è vietato l'uso di sostanze decoloranti sui crini col fine di schiarirne la naturale colorazione.
9. E' vietato presentare soggetti tosati.
10. E' vietato l'uso di tinture con lo scopo di rendere neri gli zoccoli.
11. E' invece ammessa la tolettatura della testa con spuntatura dei peli auricolari e dei peli nel canale intramandibolare. E' ammessa infine la rasatura della barbetta.
12. Il Giudice hanno facoltà di escludere dal concorso soggetti che non rispettino tali disposizioni.
13. I soggetti, durante le ore di apertura della manifestazione non devono essere coperti fatte salve deroghe specifiche da parte dell'Organizzatore o dell'Ufficio Centrale.
14. L'Ufficio Centrale può prevedere, direttamente o tramite l'organizzatore, tutti i controlli anche di laboratorio per la verifica del rispetto delle norme sopra citate.

#### **Art. 11**

1. L'Ente Organizzatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.

#### **Art. 12**

1. La valutazione dei cavalli è affidata ad un Ispettore di LG.
2. La nomina del Giudice è di pertinenza dell'Ufficio Centrale che potrà prevedere la nomina di più Giudici in base al numero di soggetti iscritti alla manifestazione.
3. Nelle Mostre Nazionali e' sempre presente come assistente di ring il Coordinatore del Corpo Tecnici di LG o suo delegato, il quale collabora con il Giudice.
4. Può essere prevista in base ad apposite delibere della CTC la presenza anche di un Giudice delle Prove Attitudinali di LG, anch'esso designato dall'Ufficio Centrale, il quale ha esclusivamente incarico di supporto e consulenza per la valutazione delle andature.
5. La responsabilità della classifica è dell'Ispettore incaricato.

6. Non possono essere incaricati come giudici i proprietari dei soggetti partecipanti alla Mostra.
7. Il giudizio va motivato pubblicamente ed è inappellabile.
8. Il Giudice effettuerà un commento dettagliato dei primi 5 classificati di ogni categoria ed un commento sommario sui soggetti piazzati dal 6° posto e oltre.
9. Qualora le condizioni di sicurezza siano ritenute sufficienti dal responsabile dell'Organizzazione, tutti i soggetti devono rimanere nel ring durante i commenti del Giudice. In ogni caso dovranno essere schierati obbligatoriamente almeno i primi 5 classificati.

### **Art. 13**

1. La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento sia alla mano che, ove previsto dall'Ufficio Centrale o dall'Organizzatore, anche al movimento in libertà.
2. I concorrenti verranno presentati a mano, in filetto o capezza, per essere sottoposti singolarmente alla valutazione morfologica, ben piazzati. Di seguito, i cavalli, verranno presentati, sempre alla mano, sul triangolo per la valutazione degli appiombi e delle andature passo e trotto.
3. In una seconda fase, ove previsto dall'Ufficio Centrale, tutti o parte dei concorrenti, sempre secondo le disposizioni decise dall'Ufficio Centrale, i soggetti verranno riesaminati scossi, in apposito spazio cintato, per la valutazione delle andature, trotto e galoppo, e dell'equilibrio naturale che il soggetto possiede.
4. Il Giudice può allontanare dal rettangolo di presentazione soggetti ritenuti fuori condizione per condizioni di presentazione e/o stati di mantenimento non adeguati alla partecipazione alla manifestazione.
5. I presentatori, pena l'allontanamento dal ring da parte del Giudice, dovranno vestire tenuta formale o tradizionale. Ove previsto, dall'Organizzatore sarà obbligatoria la tenuta ANACRHA1.
6. E' consentita la presenza di una seconda persona con l'aiuto della frusta per accompagnare il cavallo nella presentazione nel triangolo.
7. I ring di presentazione sono preclusi a qualsiasi persona che non sia il personale di custodia/presentazione il Giudice ed il personale dell'Ufficio centrale o dell'Ente Organizzatore..

### **Art. 14**

1. Per ogni Categoria saranno proclamati un Campione ed un Campione di Riserva oltre al terzo, quarto e quinto classificato. Per ognuno di tali soggetti è prevista una coccarda di colore diverso stabilito dall'Ufficio Centrale. Viene stilata

classifica anche oltre il 6° classificato, salvo diversa disposizione dell'Ufficio centrale.

#### **Art. 15**

1. I risultati conseguiti dai primi 5 classificati alle Mostre Ufficiali organizzate con il presente Disciplinare devono essere trascritti nelle schede del Libro Genealogico Nazionale e riportati sui Certificati Genealogici. Per i soggetti classificati dal 6° posto in poi viene registrata e riportata sui Certificati Genealogici solamente la partecipazione alla manifestazione.

#### **Art. 16**

1. L'Ente organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione del Catalogo.

#### **Art. 17**

1. I reclami non possono riguardare la classifica. Ogni altro tipo di reclamo sarà preso in considerazione dall'Ente organizzatore solo se redatti per iscritto e presentati entro 1 ora dal termine della proclamazione della classifica. Tali reclami potranno essere presentati esclusivamente da proprietari che abbiano soggetti partecipanti alla manifestazione.
2. L'Ente organizzatore diverso dall'Ufficio Centrale trasmette il ricorso all'Ufficio Centrale stesso. In ogni caso, l'Ufficio Centrale si riserva di esaminare i ricorsi entro 5 giorni dalla data della manifestazione si riserva anche ogni raccolta di informazioni inerente il ricorso e ogni decisione in merito che sarà comunicata per iscritto al ricorrente.
3. Le decisioni assunte dall'Ufficio Centrale sono definitive ed insindacabili.

#### **Art. 18**

1. L'Ente organizzatore si riserva di emanare tutte quelle altre disposizioni di carattere logistico-organizzativo che riterrà opportune.
2. Esse avranno valore pari al presente Disciplinare.

### **Disposizioni specifiche per il Mercato Concorso stalloni**

#### **Art 19**

1. Il Raduno stalloni è una manifestazione ufficiale di LG finalizzata alla valutazione per l'iscrizione al Registro Stalloni dei candidati riproduttori.
2. Il Mercato Concorso è una Mostra Ufficiale di LG dedicata esclusivamente ai soggetti della Categoria 3 Sez Maschi se effettuato in autunno, o ai soggetti della Categoria 4 se effettuato in altra stagione dell'anno.
3. Entrambe le manifestazioni vengono organizzate esclusivamente dall'Ufficio Centrale in base a quanto disposto dal Disciplinare delle Mostre Ufficiali di LG, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 3 in merito al Raduno candidati



stalloni.

## **Art 20** **Soggetti Ammessi**

1. Sono ammessi al Raduno solo soggetti di razza Haflinger nati in Italia ed iscritti al Registro Puledri o soggetti di razza Haflinger provenienti da Libri Genealogici riconosciuti e con i requisiti genealogici previsti dal Disciplinare del Libro Genealogico Italiano per i candidati stalloni.
2. Sono ammessi Mercato Concorso solo Puledri della Categoria 3 se effettuato in autunno, o Stalloni della Categoria 4 Sezione Maschi se effettuato in altro periodo dell'anno, nati in Italia ed iscritti al Registro Stalloni del LG.

## **Art 21** **Norme di organizzazione e di valutazione specifiche inerenti il raduno candidati stalloni**

### **1. Organizzazione:**

- In sede di raduno la valutazione dei cavalli è affidata ad uno o più Ispettori di libro genealogico. La nomina è di pertinenza dell'Ufficio Centrale che potrà prevedere la nomina di più Ispettori in base al numero di soggetti iscritti alla manifestazione.
- E' sempre presente il Coordinatore del Corpo Esperti il quale collabora nella valutazione con l'Ispettore/i incaricati.
- Può essere prevista, in base ad apposite delibere della CTC, la presenza anche di un Giudice delle Prove Attitudinali di LG, anch'esso designato dall'Ufficio centrale, il quale ha esclusivamente incarico di supporto e consulenza per la valutazione delle andature.
- La responsabilità della valutazione è dell'Ispettore/i incaricati.

### **2. Valutazione candidati stalloni:**

- In sede di raduno i cavalli partecipanti, dopo l'identificazione, saranno sottoposti alla misurazione ufficiale da parte di un Ispettore di libro genealogico nominato dal Ufficio Centrale. Tale Ispettore può essere diverso da quelli incaricati delle valutazioni.
- I concorrenti verranno presentati a mano, in filetto o capezza, per essere sottoposti singolarmente alla valutazione morfologica, ben piazzati. Di seguito, i cavalli, verranno presentati, sempre alla mano, sul triangolo per la valutazione degli appiombi e delle andature passo e trotto.
- In una seconda fase tutti i candidati verranno riesaminati scossi, in apposito spazio cintato, per la valutazione delle andature, trotto e galoppo, e dell'equilibrio naturale che il soggetto possiede.
- L'Ispettore per ogni soggetto redigerà la scheda di valutazione secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche e dalle delibere di CTC.
- In caso di nomina di più Ispettori incaricati del raduno, ogni Ispettore avrà assegnato un lotto di soggetti di cui effettuerà la valutazione completa sia al triangolo che al movimento in libertà e di cui redigerà la scheda di valutazione

## **INTRODUZIONE MOVIMENTO IN LIBERTA' OBBLIGATORIO**

Di seguito la delibera integrale adottata dalla CTC il 25 maggio 2011:

DELIBERA 6/2011

La CTC stabilisce che a far data dal 1 AGOSTO 2014 le valutazioni per l'iscrizione al Registro Fattrici e Registro stalloni prevedano obbligatoriamente la presentazione al movimento in libertà che sarà considerato non più come elemento supplementare di valutazione delle andature, ma un momento integrante del rilevamento andature.

Nel frattempo la CTC sottolinea l'utilità che tale presentazione venga ulteriormente diffusa confermando la posizione assunta in tal senso nella riunione di CTC del 29 luglio 2010 (delibera 3/2010).

La CTC emanerà con congruo anticipo le indicazioni organizzative e tecniche sia per gli allevatori che per gli Ispettori di LG in modo che la nuova metodica di valutazione sia chiara e consolidata già prima della data del 1 agosto 2014.

-----

### **COMMENTO ILLUSTRATIVO DELL'UFFICIO CENTRALE**

L'introduzione del movimento scosso obbligatorio è un naturale completamento del percorso di evoluzione dei metodi di rilevamento morfologico che il LG Haflinger ha adottato progressivamente, negli ultimi 25 anni, col fine di adeguare gli strumenti tecnici alla progressiva riconversione attitudinale della razza verso la produzione di soggetti adatti all'impiego equestre nel tempo libero e in attività sportive.

Già da tempo, d'altra parte, questa tecnica è stata introdotta nel Raduno candidati stalloni. Inoltre, in molti raduni di valutazione delle puledre candidate quali fattrici di LG, si effettua il movimento scosso. La validità di questa forma di presentazione è quindi nota a tutto l'ambiente Haflinger.

Con l'introduzione della valutazione delle andature in forma separata tra passo e trotto avvenuta nel 2009, l'Ufficio centrale aveva già raccomandato di effettuare il movimento scosso in tutte le sedi possibili ad integrazione della presentazione alla capezza in triangolo. E' noto a tutti, infatti, che la valutazione in libertà è meno soggetta a variazioni positive o negative che si possono avere al crearsi del binomio cavallo/presentatore, e ciò in modo particolare per il trotto. Nel movimento libero il soggetto, se lo spazio ed il fondo sono adeguati, si esprime in modo più vicino alla sua indole naturale. Infine, a ben guardare, preparare un soggetto al movimento in libertà costa meno che una buona preparazione professionale al triangolo.

Tutte queste considerazioni hanno portato la CTC a decidere per l'introduzione obbligatoria, ma con l'accorgimento di stabilirne l'applicazione nel 2014 alla classica data (per il LG Haflinger) del 1 agosto che fa da spartiacque tra le attività primaverili e quelle autunnali. Questa accortezza permetterà a tutti, tecnici ed allevatori, di adattarsi alla novità con un orizzonte temporale certo e senza cambiamenti improvvisi che spesso creano difficoltà in ogni organizzazione.

L'Ufficio centrale avrà il tempo di emanare apposite norme organizzative, la CTC avrà modo di stabilire opportune indicazioni tecniche per gli Ispettori ed infine, ma cosa senza dubbio più importante, gli allevatori potranno avere tempo per acquisire la professionalità necessaria ad addestrare al meglio i loro soggetti.

